

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 12.12.2022

La Nuova Procedura Civile, 3, 2022

Avvocato: dichiarazioni in giudizio e dovere di verità

Laddove l'avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all'epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf (già art. 14 codice previgente), che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall'art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.

[massima ufficiale]

Le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdf). Conseguentemente, commette illecito disciplinare l'avvocato che agisca per il risarcimento del preteso danno non patrimoniale subìto dal proprio cliente asseritamente assolto in sede penale ma in realtà prosciolto per motivi processuali (nella specie, per mancanza di querela).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Di Campli), sentenza n. 61 del 31 marzo 2021 (pubbl. 16.8.2021)

...omissis...

N. 140/18 R.G. RD n. 61/21

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Arturo PARDI Presidente f.f. - Avv. Patrizia CORONA Segretario f.f. - Avv. Giuseppe Gaetano IACONA Componente - Avv. Ermanno BALDASSARRE Componente - Avv. Giampaolo BRIENZA Componente - Avv. Francesco CAIA Componente - Avv. Donato DI CAMPLI Componente - Avv. Vincenzo DI MAGGIO Componente - Avv. Daniela GIRAUDO Componente - Avv. Piero MELANI GRAVERINI Componente - Avv. Francesco NAPOLI Componente - Avv. Giovanna OLLA' Componente - Avv. Francesca SORBI Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

SENTENZA

Ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 02/05/2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi nove.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Donato Di Campli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Il ricorrente è incolpato "per avere esso, avv. [RICORRENTE] in violazione degli artt. 6 e 14 del CDF previgente, nella piena conoscenza dei fatti, dichiarato, contrariamente al vero, nell'atto di citazione della causa promossa dai sigg. [OMISSIS], definitasi con sentenza n. [OMISSIS]/15 del Tribunale di Roma, che gli attori [OMISSIS] erano stati assolti dal Tribunale penale di Roma con la sentenza [OMISSIS]/11 ove comparivano come imputati e che nel relativo dibattimento penale il teste [OMISSIS] aveva ritrattato la propria versione dei fatti così scagionando gli imputati, perseverando in tale condotta anche con l'atto di appello proposto in data 27.1.2016 avverso la sentenza [OMISSIS]/15 del Tribunale di Roma che aveva rigettato la domanda dei sigg. [OMISSIS]. Fatti commessi in Roma fino al 27 gennaio 2016".

Il procedimento nasce dall'esposto presentato dalla società [OMISSIS] spa nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], con il quale è stato rappresentato che il 22 dicembre 2008 alcuni dipendenti della società, a seguito di un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti dei sigg. [OMISSIS], ritenuti occupanti sine titulo di un terreno della [OMISSIS] spa, si erano recati presso quel terreno sito nel Comune di Roma per eseguire l'immissione in possesso, a cui i dipendenti della società non avevano potuto procedere a seguito di minacce dei predetti [OMISSIS], i quali avevano loro indirizzato la frase "se volete passare un Natale tranquillo allontanatevi". I predetti sigg. [OMISSIS], per tali fatti, vennero sottoposti a procedimento penale per il reato di violenza privata, procedimento che, a seguito della richiesta di derubricazione del capo di imputazione da violenza privata in minacce formulata da P.M. in udienza, a cui l'avv. [RICORRENTE], difensore degli imputati, espresse adesione, venne definito con il proscioglimento degli imputati per mancanza di querela.

Successivamente alla definizione del processo penale l'avv. [RICORRENTE], con atto di citazione notificato il 29 febbraio 2012, su mandato dei sigg. [OMISSIS], ha convenuto in giudizio la [OMISSIS] spa deducendo che i suoi assistiti erano stati sottoposti ingiustamente ad un procedimento penale e che, per tale motivo, avevano subìto un grave turbamento psicologico e morale per il quale chiedeva la condanna della società al risarcimento dei danni quantificati in € 1.000.000,00.

Il primo grado del giudizio si è definito con il rigetto della domanda sul presupposto che gli attori erano stati prosciolti per motivi processuali legati all'avvenuta derubricazione del reato da violenza privata in minacce ed alla mancanza di querela per tale fattispecie delittuosa.

Avverso la sentenza di primo grado del Tribunale Civile di Roma l'avv. [RICORRENTE] ha interposto appello, il cui esito non è noto.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, preso atto del contenuto dell'esposto disciplinare della [OMISSIS] spa, acquisiti gli atti del procedimento penale a carico di [OMISSIS],

nonché gli atti del procedimento civile per il risarcimento dei danni ha sottoposto a procedimento disciplinare l'avv. [RICORRENTE] per il capo di incolpazione sopra riportato.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, ritenuti documentalmente acquisiti agli atti del procedimento tutti gli elementi idonei a giudicare la condotta dell'incolpato ne ha sanzionato il comportamento con la decisione adottata il 2 maggio 2018.

Nella motivazione della decisione del CDD di Roma si legge espressamente che "l'avv. [RICORRENTE] nonostante la partecipazione personale all'udienza dibattimentale, la sua adesione alla richiesta del P.M. di pronuncia di una sentenza di proscioglimento e, quindi, la sua piena e diretta conoscenza dei fatti di causa e di quanto accaduto in udienza, ha introdotto un giudizio civile di risarcimento danni per € 1.000.000,00 nei confronti della [OMISSIS] spa sul falso presupposto che i suoi clienti fossero stati "assolti" nel procedimento penale dinanzi al Tribunale Penale di Roma ...OMISSIS...l'incolpato con il suo comportamento ha violato gli artt. 9 e 50 del codice deontologico e quindi sia il dovere di lealtà e correttezza sia, in particolar modo, il dovere di verità previsto dall'art. 50 nella parte in cui viene sancito il dovere dell'avvocato di non rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza; nel caso in esame l'incolpato era ben consapevole della circostanza che le parti da lui rappresentate non erano state assolte dal procedimento penale da cui traeva origine la richiesta di risarcimento danni, essendo stato presente in udienza egli aveva piena consapevolezza del fatto che i suoi assistiti si erano resi protagonisti di fatti aventi rilevanza penale, ma non sanzionabili solo per il difetto della querela da parte della [OMISSIS] spa".

La sanzione irrogata è stata quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi 9.

Avverso la decisione del CDD ha interposto appello l'avv. [RICORRENTE] deducendo l'erroneità della decisione di primo grado in quanto, se è vero che lo stesso nell'atto di citazione aveva impropriamente qualificato come "assoluzione" quello che invece era stato un proscioglimento dei sigg. [OMISSIS], sostanzialmente gli stessi erano stati ritenuti non responsabili per il capo di imputazione, evidenziando che non può ritenersi violata la norma del codice deontologico forense, avendo semplicemente usato una terminologia impropria ma non falsa, considerato che è innegabile che la derubricazione del reato ha avuto come conseguenza l'assoluzione. L'appellante ha quindi concluso chiedendo la riforma della decisione del CDD o, in subordine comminarsi una sanzione più lieve.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è articolato in unico motivo con il quale l'incolpato nega la violazione del dovere di verità. L'uso del termine "assoluzione" in luogo di "proscioglimento" nell'atto di citazione sarebbe infatti da ricondursi a mera svista stante la natura sinonimica dei due termini. Il motivo di ricorso non appare fondato sull'evidente rilievo che l'assoluzione che segue un accertamento negativo del fatto di reato costituisce pronuncia ontologicamente diversa da una decisione di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità dell'azione penale, qual è il difetto di querela. In tale caso alcun accertamento sull'esistenza o meno del fatto e della relativa responsabilità viene svolto dal giudicante, di talché su una pronuncia siffatta alcuna pretesa risarcitoria può essere fondata. Appare di tutta evidenza che l'avv. [RICORRENTE] fosse pienamente consapevole della portata giuridica della sentenza del Tribunale penale di Roma nei confronti dei suoi assistiti, stante l'adesione prestata alla derubricazione del reato. Cosicché l'avv. [RICORRENTE] non avrebbe dovuto evocare tale decisione a sostegno della domanda di risarcimento del danno in sede civile, millantandone la portata assolutoria, così violando il dovere di verità che impone all'avvocato di non dichiarare in giudizio fatti che sa non essere veri per averne diretta conoscenza. Costante insegnamento di questo Consiglio ricorda che: "le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2018, n. 224). Laddove l'avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all'epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdf (già art. 14 codice previgente), che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall'art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall'art. 88 cpc con specifico riguardo al processo (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 novembre 2018, n. 142; in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103).

Nella dosimetria della sanzione il Consiglio ritiene che vi siano i presupposti per una riduzione, in considerazione della assenza di conseguenze processuali a carico della

controparte a seguito della violazione del dovere di verità da parte dell'avvocato. Per tale motivo, ritiene congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto commina all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per il periodo di mesi quattro;

dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2021.

IL SEGRETARIO f.f. f.to Avv. Patrizia Corona IL PRESIDENTE f.f. f.to Avv. Arturo Pardi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 31 marzo 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria